

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante
disciplina della dirigenza della
Repubblica**

(Atto del Governo n. 328)

Settembre 2016
n. 149



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto del Governo n. 328)». NL149, settembre 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Disposizioni generali	1
Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)	1
Articolo 2 (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001)	2
Capo II Reclutamento e formazione	6
Articolo 3 (Modifiche agli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)	6
Capo III Incarichi dirigenziali e responsabilità	14
Articolo 4 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001)	14
Articolo 5 (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001)	20
Articolo 6 (Disciplina transitoria del conferimento di incarichi dirigenziali)	21
Capo IV Mobilità e dirigenti privi di incarico	22
Articolo 7 (Modifiche all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)	22
Capo V Trattamento economico	24
Articolo 8 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001)	24
Capo VI Disposizioni speciali	27
Articolo 9 (Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001)	27
Articolo 10 (Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali)	30
Capo VII Uffici dirigenziali	33
Articolo 11 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)	33
Capo VIII Disposizioni finali e transitorie	34
Articolo 12 (Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)	34
Articolo 13 (Inderogabilità)	35
Articolo 14 (Norme transitorie)	35
Articolo 15 (Abrogazioni)	35

PREMESSA

L'Atto del Governo n. 328 è corredato di RT e reca lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega contenuta dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 124/2015 (Legge Madia) in cui è prevista, tra le altre deleghe, quella in materia di riordino della normativa sulla dirigenza pubblica. Alle lettere *a)-q)* del comma 1, l'articolo citato della legge delega indica i criteri ed i principi direttivi da seguire nell'attuazione della delega ivi prevista, a partire da quelli concernenti le modalità di accesso ed iscrizione nei relativi ruoli; il conferimento, la cessazione e le vicende modificative degli incarichi; la nuova disciplina del trattamento economico dirigenziale.

L'articolo 23, commi 2 e 3, della legge n. 124/2015, stabilisce che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe ivi contenute, debbano riportare nella RT di accompagnamento tutti gli elementi dimostrativi circa la neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, stabilendo che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi possano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Dal punto di vista procedurale, il comma 2 dell'articolo 11 della legge delega, stabilisce che i decreti legislativi debbano essere adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri di volta in volta interessati, previo parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. È stabilito, altresì, che gli schemi di decreto legislativo debbano essere trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per lo scrutinio dei profili finanziari solo successivamente all'acquisizione di tali pareri o alla scadenza del termine di quarantacinque giorni previsto per la loro espressione. Si segnala a tale proposito, che lo schema è stato trasmesso senza i previsti pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

Il dispositivo definisce al comma 1 il “perimetro” dello schema di decreto legislativo che disciplina il sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001. Il comma 2 specifica – in aderenza con le previsioni della disposizione di delega legislativa dettate dall'art. 11, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2) - che sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina: i dirigenti scolastici; i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

La RT sottolinea che la norma in esame, limitandosi alla definizione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del decreto legislativo, non produce effetti dal punto di vista finanziario. Sottolinea, poi, che quanto previsto dal decreto sarà comunque effettuato a valere delle sole risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non vi è nulla da rilevare nello specifico.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

L'articolo sostituisce l'articolo 13 (*Amministrazioni destinatarie*) del decreto legislativo 165/2001 recante il T.U.P.I., inserendo nuove previsioni relative al rapporto di lavoro e alla disciplina della qualifica dirigenziale nel settore pubblico.

In particolare, la lettera *a*) dell'articolo in esame, riformula l'articolo richiamato, ivi prevedendosi la nuova disciplina del rapporto di lavoro e della qualifica dirigenziale, che sarà d'ora innanzi "unica" e ogni dirigente verrà iscritto in uno dei tre ruoli del sistema della dirigenza pubblica statale, regionale e locale (comma 1). La distinzione tra dirigente di prima e seconda fascia attualmente in vigore – come espressamente previsto dalla disposizione di delega - viene pertanto superata, attribuendosi alle amministrazioni pubbliche la facoltà di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali "generali" e altri incarichi dirigenziali, assicurando comunque l'invarianza della spesa complessiva per il personale dirigente (comma 2). La nuova disciplina, poi, specifica che il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con l'amministrazione che lo assume, all'esito delle procedure di accesso alla dirigenza (in particolare, del corso-concorso e del concorso) con contestuale iscrizione nei ruoli della dirigenza pubblica. Il successivo conferimento di incarico dirigenziale da parte di altra amministrazione al dirigente rispetto a quella di appartenenza, comporterà dunque d'ora innanzi la cessione alla medesima del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l'iscrizione nel relativo ruolo. È infine stabilito che lo scioglimento del rapporto di lavoro comporti la decadenza dai Ruoli dirigenziali. Resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali (comma 3).

La RT si sofferma sul dispositivo, ribadendo nello specifico che si provvede alla riformulazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, afferma che il nuovo articolo 13, incide su profili organizzativi ed ordinamentali, prevedendo al tempo stesso: l'unicità della qualifica dirigenziale; la possibilità, per ciascun dirigente iscritto ai nuovi ruoli della dirigenza, di coprire, possedendone i requisiti, qualsiasi incarico dirigenziale; l'applicazione a tutte le pubbliche amministrazioni degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di funzioni dirigenziali.

Tali nuove disposizioni, sottolinea la RT, non producono comunque effetti sui saldi di finanza pubblica.

A tal fine, segnala che pur nel nuovo contesto di unicità della qualifica dirigenziale, il testo ribadisce comunque - quando ciò sia funzionale alla migliore organizzazione degli uffici e dei servizi e sussistendone le condizioni di complessità organizzativa - la possibilità di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità. Tale

disposizione non ha effetti di spesa, poiché si limita a ribadire un modello organizzativo già praticabile dalle amministrazioni pubbliche, recepito nei contratti collettivi della dirigenza pubblica (i quali prevedono espressamente la graduazione delle funzioni dirigenziali e del "peso" degli uffici in base ai livelli di responsabilità). Essa risulta comunque attivabile - conclude la RT - nei limiti della spesa complessiva per il personale dirigente.

Viene conseguentemente ribadito, con formulazione analoga a quella attualmente prevista per le amministrazioni statali (art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001), che il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto agli uffici di livello inferiore.

Parimenti, la RT riferisce che non incidente su profili finanziari e di spesa è la disposizione, di carattere prettamente ordinamentale, che pone in capo all'amministrazione che ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale, la titolarità del rapporto di lavoro con il dirigente. Ciò, tenuto conto anche che la disposizione in esame prevede espressamente che resta in vigore la vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, sia con riferimento alla determinazione dei budget assunzionali, sia per quanto attiene alla disciplina in materia di organici.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il dispositivo provvede essenzialmente ad istituire la qualifica dirigenziale unica per ciascuno dei Ruoli che verranno creati ai sensi della successiva lettera *b*), in sostituzione delle due fasce ad oggi espressamente previste dall'articolo 15 del T.U.P.I., va nondimeno sottolineato che il comma 2 del nuovo testo dell'articolo 13 del T.U.P.I., riconosce, comunque, alle Amministrazioni la possibilità di articolare i loro uffici in diversi "livelli" di responsabilità. Ciò conferma di fatto l'attuale ordinaria ripartizione in uffici di rango "generale" e non, e poiché tale articolazione deve avvenire assicurando "l'invarianza della spesa complessiva sostenuta per il personale dirigente", non ci sono osservazioni.

Inoltre, potrebbe essere opportuno valutare il fatto che la titolarità del rapporto di lavoro esclusivamente in capo all'Amministrazione presso cui il dirigente presta effettivo servizio - indipendentemente da quella presso cui il medesimo risulta aver avuto accesso al Ruolo di appartenenza - non risulti di per sé suscettibile di creare contenziosi in particolare ma non solo, in presenza di cause di scioglimento del rapporto di lavoro e di "decadenza" dal Ruolo dirigenziale di appartenenza, da cui potrebbero derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, all'esito della eventuale condanna dell'Amministrazione al mantenimento in Ruolo del dirigente.

A tale proposito, occorre far presente che la normativa vigente prevede che il Dirigente, all'esito di un concorso pubblico, sia assunto a tempo indeterminato presso l'Amministrazione di appartenenza che ha indetto la procedura.

Nulla da osservare in merito alle norme del terzo e quarto periodo del comma 3, laddove trova conferma la disciplina vigente in materia di determinazione dei *budget* assunzionali e di determinazione degli organici.

Circa la lettera *b*), si provvede ad introdurre l'articolo 13-*bis* (*Sistema della dirigenza pubblica*) al T.U.P.I. disciplinando la istituzione e la struttura dei ruoli unici con riferimento *in primis* al settore statale (comma 1), in cui vengono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, agenzie, enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i collegi professionali, enti pubblici di ricerca e università statali (comma 2).

È istituito poi il ruolo unico dei dirigenti regionali, in cui sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: regioni, agenzie regionali, enti pubblici non economici regionali, amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Istituti autonomi case popolari, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento ai dirigenti amministrativi, professionali e tecnici, ferma restando per ogni tipologia di amministrazione la natura pubblica non economica (comma 3).

È istituito infine il ruolo unico dei dirigenti locali, in cui sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: enti locali, loro consorzi e associazioni, agenzie locali, enti pubblici non economici locali, ferma restando, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non economica (comma 4). Il Ruolo dei dirigenti regionali e il Ruolo dei dirigenti locali sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 6).

In ciascuno dei ruoli della dirigenza possono essere costituite sezioni speciali per le categorie dirigenziali professionali e tecniche che saranno individuate dal regolamento di attuazione (comma 5).

Il comma 7 stabilisce poi che il Dipartimento della funzione pubblica provvede alla "gestione dei ruoli" della dirigenza (alla gestione del ruolo delle autorità indipendenti provvede la Presidenza del Consiglio) per cui, presso il medesimo Dipartimento, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, è prevista - nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali disponibili ai sensi della legislazione vigente- la realizzazione di una banca dati- definita nella relazione illustrativa come "banca dati delle competenze" - contenente l'elenco degli uffici dirigenziali, dei titolari di incarichi, i relativi *curriculum vitae* e percorsi professionali nonché la collocazione nella graduatoria di merito del corso-concorso o del concorso, ivi prevedendosi che all'inserimento dei dati nella banca dati provvedono le amministrazioni e i singoli dirigenti. Viene stabilito infine che le amministrazioni che non inseriscono i dati necessari alla creazione e all'aggiornamento della banca dati non possono conferire incarichi dirigenziali.

La RT si sofferma sul dispositivo, riferendo che ivi si inserisce, nel corpo dell'attuale D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 13-*bis* istitutivo dei ruoli unici della dirigenza pubblica statale, regionale e degli enti locali.

La disposizione, dando attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, definisce l'articolazione ed il contenuto dei tre nuovi ruoli della dirigenza pubblica. Nei nuovi ruoli saranno iscritti, in fase di prima applicazione del decreto, tutti i dirigenti attualmente assunti a tempo indeterminato presso le relative amministrazioni. Saranno inoltre iscritti, in futuro, i nuovi dirigenti reclutati a tempo indeterminato, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica poi - ribadisce la RT -

provvederà ai compiti di cui al comma 7, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

La disposizione in esame non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili finanziari rilevabili in merito ai commi 1-6, dal momento che le norme ivi descritte assolvono al mero compito di definire gli ambiti applicativi dei neo-istituiti Ruoli dirigenziali, non ci sono osservazioni.

Quindi, sul comma 7, per i profili di copertura, pur considerando che la norma ivi prevista è retta da una clausola di neutralità inerente al ruolo che il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri dovrà assolvere nella tenuta ed aggiornamento della banca dati del sistema della dirigenza pubblica, concernente la situazione complessiva di oltre 30.000 dirigenti ed equiparati e relativi incarichi (di cui 6.100 dirigenti per il Ruolo statale, 24.000 circa tra dirigenti del Ruolo regionale e quelli degli enti locali) relativi agli ambiti coinvolti, sarebbe opportuno chiarire preliminarmente la portata della disposizione che prevede che l'inserimento e l'alimentazione dei dati nel citato *database*, dovrà avvenire comunque a cura dell'Amministrazione di appartenenza dei dirigenti, e da parte dei dirigenti medesimi, che dovranno provvedere all'inserimento dei dati loro concernenti in via telematica, a pena della sanzione del divieto di autorizzazione al conferimento di incarichi dirigenziali da parte della Funzione pubblica.

In proposito, posto evidentemente che ai fini della gestione dei dati e della fruibilità degli stessi, intrinsecamente correlata alla efficienza del sistema *software*, un ruolo decisivo sarà in ogni caso assolto dalla dotazione informatica del Dipartimento della funzione pubblica, oltre che dalle amministrazioni pubbliche interessate all'inserimento delle informazioni nel *database*, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, come novellato dalla legge n. 163/2016, prescrive che ogni qualvolta disposizioni siano corredate di clausole di neutralità, la RT dovrebbe riportare una valutazione circa gli effetti d'impatto ipotizzabili in relazione all'attuazione delle disposizioni medesime a valere delle risorse già disponibili, e in merito alla effettiva adeguatezza di queste ultime, dall'illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di "invarianza" degli effetti sui saldi di finanza pubblica per le medesime Amministrazioni, dovendo pertanto provvedersi all'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel loro bilancio e delle relative unità gestionali.

CAPO II RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Articolo 3

(Modifiche agli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

Il dispositivo opera una revisione della vigente disciplina sul reclutamento e la formazione, con particolare riferimento a:

- le procedure di accesso alla dirigenza pubblica;
- la formazione dei dirigenti;
- la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Alla lettera *a*) è integralmente sostituito l'articolo 28 del T.U.P.I. che, nel testo vigente, disciplina le modalità di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia. Di tale qualifica è infatti disposto il definitivo "superamento" con lo schema di decreto legislativo in commento; al contempo, disposizioni relative al conferimento degli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali sono dettate dal nuovo art. 19-ter, comma 5. Nel dettaglio, al comma 1 si prevede che d'ora innanzi si acceda alla qualifica dirigenziale per corso-concorso selettivo di formazione, nonché per concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede che il corso-concorso è bandito ogni anno per il numero di posti definiti sulla base della programmazione triennale delle assunzioni da parte delle amministrazioni, e delle relative richieste e che al reclutamento mediante concorso si procede esclusivamente per i posti di qualifica dirigenziale autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, per i quali si pongano esigenze non coperte dalla programmazione triennale. È stabilito poi al medesimo comma 1 che in sede di prima applicazione della presente disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica effettua una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto della istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale di cui all'articolo 21-bis. A decorrere dalla predetta ricognizione, il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato autorizza annualmente procedure concorsuali, assicurando una giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni e prevedendo, ove necessario, una graduale riduzione del numero complessivo dei dirigenti e garantendo l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento. Le amministrazioni interessate adottano le conseguenti misure inerenti all'assetto organizzativo.

Il comma 2 prevede che le graduatorie finali del concorso di accesso al corso-concorso, nonché del concorso per l'accesso alla dirigenza, sono limitate ai vincitori, e non comprendono idonei.

Il comma 3 prevede che la definizione di una serie di criteri da adottare nelle selezioni, ivi indicati alle lettere *a*)-*g*), è affidata ad un apposito regolamento da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (ai sensi del nuovo art. 28-sexies).

Il comma 4 stabilisce che restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Alla lettera *b*), è sostituito il testo dell'articolo 28-bis del T.U.P.I. ivi prevedendosi invece la nuova disciplina del *Corso-concorso per l'accesso alla dirigenza*. In particolare, si prevede che al corso-concorso per l'accesso alla dirigenza si acceda mediante concorso per esami (comma 1) e che possono partecipare al corso-concorso i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti, all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (comma 2). È inoltre stabilito che al corso-concorso è ammesso un numero di partecipanti

superiore del venti per cento al numero di posti banditi. Una quota di posti può essere riservata, in relazione al fabbisogno delle amministrazioni, a professionalità tecniche delle sezioni speciali di cui all'articolo 13-*bis*, comma 5 (comma 3). Si prevede, quindi, che i vincitori del corso-concorso sono immessi in servizio come funzionari, per un periodo di tre anni, presso le amministrazioni per le quali sono stati banditi i posti, tenuto conto dell'ordine di graduatoria: l'amministrazione presso la quale il vincitore presta servizio può ridurre il suddetto periodo fino a un anno, in relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico o a esperienze all'estero, secondo le previsioni del Regolamento di cui all'articolo 28-*sexies*. Ai vincitori sono attribuiti incarichi dirigenziali temporanei, per una durata non superiore al suddetto periodo (comma 5).

Il comma 6 stabilisce poi che a conclusione del periodo di cui al comma 5, l'amministrazione presso la quale i vincitori del corso-concorso hanno prestato servizio trasmette alla relativa Commissione di cui all'articolo 19 una relazione contenente una valutazione di merito sul servizio prestato. In caso di valutazione positiva, l'amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio assume il dipendente come dirigente a tempo indeterminato, e gli conferisce un incarico dirigenziale senza l'espletamento della procedura comparativa di cui all'articolo 19-*ter*, provvedendo automaticamente l'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale. In caso di valutazione negativa, l'interessato non consegue l'assunzione in servizio come dirigente a tempo indeterminato e si applica quanto previsto dal comma 7.

Il comma 7 prevede poi che i partecipanti al corso-concorso che, pur ottenendo una valutazione finale di sufficienza, non risultino "vincitori", gli stessi vengano assunti a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato fra le qualifiche non dirigenziali, salvo che già non rivestano tale qualifica, o comunque optino per il mantenimento dell'inquadramento in essere. In questo caso, sono assegnati d'ufficio, dal Dipartimento della funzione pubblica, alle amministrazioni secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

Il comma 8 prevede, infine, che le intese di cui all'articolo 13-*bis*, comma 6, individuano gli specifici contenuti formativi del corso-concorso per i dirigenti delle amministrazioni regionali e locali, e possono prevedere che una parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni, ivi prevedendosi che le funzioni di cui ai commi 5 e 6, siano rispettivamente svolte dalla Commissione per la dirigenza regionale, e dalla Commissione per la dirigenza locale.

La RT afferma in merito alla novelle indicate in corrispondenza alla lettera *a*) che le norme ivi previste ridefiniscono i canali e i requisiti di accesso, le modalità di reclutamento, la formazione e obblighi formativi per la dirigenza pubblica.

In particolare, afferma che ivi si riformula l'attuale articolo 28, in materia di accesso alla dirigenza (unificando in un unico articolo gli attuali 28 e 28-*bis*, rispettivamente disciplinanti l'accesso alle attuali dirigenze di seconda fascia ed di prima fascia).

Si conferma dunque il "doppio canale" di accesso del corso-concorso e del concorso, *senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato*, garantendo inoltre l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento,

Non si prevedono, invece, più idonei, ma solo vincitori, nelle relative graduatorie.

Viene altresì operato il rinvio al regolamento per tutta una serie di profili attuativi della nuova disciplina (quali criteri di composizione e nomina delle commissioni, criteri di selezione, criteri valutazione titoli ecc.).

Nell'ottica della razionalizzazione e tendenziale centralizzazione e unificazione delle procedure di reclutamento, fermo il doppio canale del concorso e del corso-

concorso, l'accesso alla dirigenza avverrà mediante concorsi unici nazionali, comunque distinti per ciascuno dei tre nuovi ruoli della dirigenza (statale, locale e regionale). Stessa *ratio* ispira la previsione di bandire il corso-concorso, con il consenso delle rispettive amministrazioni, anche per il reclutamento del personale della, carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria a degli organi costituzionali e delle autorità indipendenti, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.

Sulle norme di cui alla lettera *b*), la RT riferisce che ivi si riscrive l'attuale articolo 28-*bis* recando la disciplina del corso-concorso nazionale per l'accesso alla dirigenza. I vincitori del corso-concorso saranno immessi in servizio come funzionari con incarico dirigenziale per un periodo di tre anni riducibili a uno in considerazione dell'esperienza lavorativa maturata.

In merito al comma 4 del nuovo articolo 28-*bis*, si ribadisce quanto già attualmente previsto, in merito alla corresponsione di una borsa di studio ai partecipanti al corso, posta a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (si veda art. 16 del DPR 24/09/2004, n. 272).

La RT precisa infine che tale onere non incrementa pertanto la spesa già sostenuta a legislazione vigente e i partecipanti al corso-concorso che ottengono una valutazione finale di sufficienza ma non risultino vincitori sono assunti a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato fra le qualifiche non dirigenziali nell'ambito delle risorse disponibili e, in ogni caso, secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

Al riguardo, sull'articolo 28 non vi sono osservazioni visto che è stabilito espressamente che le procedure concorsuali debbano comunque aver luogo, oltre che nel rispetto dell'invarianza d'oneri e dei vincoli finanziari di volta in volta previsti dalla normativa vigente, rispettivamente, nel limite dei posti previsti dalla programmazione triennale delle assunzioni (per il corso-concorso) e, per la quota residua, nei limiti dei posti espressamente appositamente autorizzati a tal fine dalla Funzione pubblica (per il concorso pubblico).

Le norme di cui trattasi, che si applicheranno a tutti i tre Ruoli dei dirigenti pubblici, appaiono dunque di "principio" e per lo più confermate di altre già previste dalla legislazione vigente ed associabili ad effetti non negativi, se non virtuosi per la finanza pubblica.

Va sottolineato che, nella dichiarata finalità di assicurare "la razionalizzazione e la tendenziale centralizzazione e unificazione delle procedure di reclutamento" oltre che la loro regolarità annuale, il dispositivo stabilisce al comma 1 che il Dipartimento della funzione pubblica effettui, almeno in fase di avvio della riforma, una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, assicurando una giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni e prevedendo, ove necessario, una graduale riduzione del numero complessivo dei

dirigenti garantendo l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica cui dovranno uniformarsi le amministrazioni interessate nell'ambito del loro riordino.

In termini analoghi, sulla lettera *b*), in linea di massima, in considerazione del fatto che il dispositivo di cui all'articolo 28-*bis* si presenta sostanzialmente confermativo di norme che sono già previste dalla legislazione vigente, iscrivendosi appieno nell'ambito degli effetti finanziari già scontati in tal senso, non ci sono osservazioni.

Sul comma 7 del nuovo articolo 28-*bis*, posto che ivi si prevede che qualora all'esito del corso - concorso di formazione dirigenziale risultassero soggetti non "vincitori", questi siano assunti a tempo indeterminato, con inquadramento nella qualifica non dirigenziale più elevata, andrebbe confermato che ciò possa avvenire esclusivamente nell'ambito delle vacanze organiche e nel limite dei posti disponibili presso l'Amministrazione. In caso contrario, prefigurando la norma anche l'eventualità del sostenimento di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di cui andrebbe indicata la copertura, non essendo da considerarsi già scontati dalla legislazione vigente.

La lettera *c*), conformemente a quanto previsto dalla norma di delega, è prevista la nuova disciplina del concorso per l'accesso alla dirigenza, contenuta nell'articolo 28-*ter* inserito nel T.U.P.I. (*Concorso per l'accesso alla dirigenza*).

La nuova norma prevede che il concorso per l'accesso alla dirigenza è bandito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in relazione alle professionalità tecniche corrispondenti alle sezioni speciali del relativo Ruolo. Il concorso, per titoli ed esami, è bandito per assunzioni a tempo determinato, della durata massima di quattro anni, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ai sensi del presente articolo (comma 1).

Il comma 2 stabilisce i requisiti di partecipazione al concorso.

Il comma 3 stabilisce che i vincitori sono assunti dalle singole amministrazioni e sono tenuti a effettuare, durante il primo periodo di servizio, un ciclo di formazione, le cui modalità sono definite da Regolamento.

Il comma 4 prevede che dopo i primi tre anni di servizio, come dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, i vincitori sono soggetti a un esame di conferma, volto a verificare la concreta attitudine e capacità manageriale, da parte di una apposita commissione nominata dalla Commissione per la dirigenza statale. La partecipazione alla predetta commissione non dà titolo a compensi, gettoni di presenza o indennità di alcun tipo, salvo l'eventuale rimborso delle spese di missione documentate, nell'ambito della normativa vigente per il pubblico impiego. La Commissione tiene conto della valutazione della performance individuale dei dirigenti. L'amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio può ridurre il suddetto periodo fino a un anno, in relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico o a esperienze all'estero, secondo le previsioni del Regolamento. In caso di superamento dell'esame, sono assunti dall'amministrazione presso cui hanno svolto il primo incarico, o da altra amministrazione statale, che conferisce loro l'incarico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e sono iscritti nel Ruolo.

Il comma 5 prevede che il dirigente assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente l'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale e che in caso di mancato superamento dell'esame di conferma, gli interessati, se già dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato, sono reinquadrati come funzionari dall'amministrazione di provenienza, con contestuale cessazione della posizione di aspettativa senza assegni (comma 6).

Il comma 7 prevede che il concorso per l'accesso alla dirigenza regionale e locale è bandito secondo le modalità di cui al presente articolo. Le intese di cui all'articolo 13-*bis*, comma 6, individuano gli specifici contenuti del ciclo formativo per i dirigenti delle amministrazioni regionali e locali, e possono prevedere che una parte del ciclo formativo si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. Le funzioni di cui al comma 4 sono rispettivamente svolte dalla Commissione per la dirigenza regionale, e dalla Commissione per la dirigenza locale.

All'articolo 28-*quater* inserito nel T.U.P.I. è poi disciplinata la *Formazione dei dirigenti*.

Nello specifico, si prevede che ciascun dirigente frequenta corsi di formazione, organizzati o approvati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che ciascun dirigente svolga, gratuitamente, ove richiesto, attività didattica per conto della Scuola nazionale dell'amministrazione per un massimo di quaranta ore annue, senza pregiudizio per la propria attività lavorativa e nell'ambito dei relativi obblighi contrattuali.

Il comma 3 prevede che le intese di cui all'articolo 13-*bis*, comma 6, definiscono gli obblighi di formazione e di insegnamento dei dirigenti del Ruolo della dirigenza regionale e del Ruolo della dirigenza locale, prevedendo lo svolgimento di attività gratuita di insegnamento, dei dirigenti iscritti a ciascuno dei Ruoli della dirigenza, anche in favore dei dirigenti iscritti agli altri due ruoli.

Il comma 4 prevede che al fine di assicurare omogeneità ai livelli di competenza manageriale, la Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA assicura l'aggiornamento nelle materie già oggetto della formazione iniziale dei dirigenti, e individua quelle di maggior interesse per il miglioramento delle competenze organizzative e informatiche, anche tenendo conto delle richieste delle amministrazioni interessate.

All'articolo 28-*quinquies* trova collocazione la nuova disciplina della Scuola nazionale dell'amministrazione. In particolare, al comma 1 si stabilisce che la Scuola nazionale dell'Amministrazione (di seguito "Scuola") è trasformata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 prevede poi che la Scuola svolge funzioni di reclutamento e formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche avvalendosi di istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio.

Il comma 3 prevede le modalità di adozione del nuovo Statuto della Scuola e disciplina le modalità di adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento della stessa.

I commi 4 e 5 stabiliscono, rispettivamente, la stipula di una convenzione triennale tra scuola e Presidenza del Consiglio ai fini della definizione degli obiettivi e dei risultati attesi in un arco temporale determinato, nonché l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare alla medesima e le modalità di verifica dei risultati di gestione, nonché gli Organi della Scuola, individuati nel Direttore; il Comitato direttivo; il Collegio dei revisori.

Le funzioni del Direttore sono previste al comma 6, mentre la composizione e i compiti del Comitato direttivo a sono stabiliti al comma 7.

Il comma 8 indica il periodo di durata del mandato di Direttore e componenti disponendo il collocamento fuori ruolo nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente; al fine di assicurare l'invarianza finanziaria è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

I commi 9 e 10 disciplinano composizione e funzioni del Collegio dei revisori, nonché il compenso loro spettante.

Il comma 11 stabilisce che lo statuto prevede la costituzione di un Comitato scientifico, composto da non oltre dieci professori universitari o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nonché da rappresentanti di istituzioni di riconosciuta eccellenza nella selezione e formazione del personale, che formula al Direttore il parere sui programmi di attività, e svolge attività consultiva e istruttoria, su richiesta del Direttore.

Il comma 12 prevede che per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Scuola, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica, può avvalersi, oltre che dei docenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di esperti a tempo pieno, selezionati con procedure di valutazione comparativa, e di docenti incaricati di specifiche attività didattiche, individuati anche in base a convenzioni con istituzioni di formazione, selezionate con procedura di evidenza pubblica.

Il comma 13 conferma la dotazione organica della Scuola, non superiore a 136 unità ripartite tra le diverse qualifiche, inclusa la qualifica dirigenziale, è definita con lo statuto di cui al comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nelle more della definizione della disciplina contrattuale relativa al comparto delle funzioni centrali, al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo della Scuola, si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

Il comma 14 - 16 contengono norme ordinamentali sul controllo della Corte dei Conti sulla SNA e norme transitorie.

Il comma 17 stabilisce che il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Scuola nazionale dell'amministrazione -SNA è trasferito nei ruoli della Scuola, fermo restando il diritto di opzione per gli uffici di provenienza della Presidenza medesima. Il personale in servizio presso la Scuola, in posizione di comando alla predetta data, può optare per il transito nei ruoli della Scuola stessa. L'inquadramento è effettuato, previo interpellò, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenza della Scuola, dell'anzianità di servizio maturata presso la Scuola, e dei titoli di studio, il personale comandato, e non transitato alla Scuola, rientra alle amministrazioni di appartenenza. All'atto del trasferimento presso la Scuola, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza. I posti di dotazione organica della Scuola interessati dall'esercizio del predetto diritto di opzione sono coperti utilizzando le facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 18 contiene alcune norme transitorie.

Il comma 19 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, connessi alla istituzione e al funzionamento degli organi della SNA, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 303 del 1999 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997).

All'articolo 28-*sexies* del T.U.P.I. è previsto l'emanazione di un apposito *Regolamento di attuazione* del riordino della dirigenza.

La RT ribadisce sulle norme contenute alla lettera *c*), che ivi si inseriscono nel D.Lgs. n. 165/2001 quattro nuovi articoli: il 28-*ter*, dedicato al concorso per l'accesso alla dirigenza; il 28-*quater*, dedicato alla formazione dei dirigenti; il 28-*quinqüies*, dedicato alla Scuola nazionale dell'amministrazione; il 28-*sexies* che contiene il rinvio ad uno specifico regolamento di attuazione.

In particolare, circa l'articolo 28-*ter*, la RT afferma che ivi si prevede che, prima dell'assunzione come dirigenti, i vincitori del concorso siano ammessi ad un ciclo formativo presso la SNA in esito al quale viene formata la graduatoria finale, l'articolo 28-*quater* stabilisce gli obblighi formativi dei dirigenti pubblici, da svolgersi nell'ambito di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 28-*sexies*, dalla normativa vigente e dai contratti collettivi. Si tratta, pertanto, di spese già previste a legislazione vigente, a cui si affianca la possibilità, per la Scuola, di avvalersi a titolo gratuito dell'attività didattica dei dirigenti. L'articolo 28-*quinqüies* detta una nuova

disciplina per la Scuola Nazionale dell'Amministrazione Pubblica, che ne modifica l'attuale assetto istituzionale. Essa è trasformata in agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Le spese di funzionamento, anche nel nuovo assetto istituzionale come ridefinito dal presente decreto, continueranno a trovare copertura nella dotazione finanziaria annualmente assegnata alla Scuola, già provvista di autonomia finanziaria, nonché destinataria di stanziamenti dedicati nell'ambito dello stato previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda in particolare l'istituzione e il funzionamento degli organi previsti dai commi 5 e 11 del nuovo articolo 28-*quinquies*, le relative spese, una volta quantificate puntualmente, saranno sostenute mediante risorse trasferite alla Scuola a seguito di una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997. Per quanto concerne l'organizzazione ed il personale, il decreto fissa la dotazione organica della Scuola in n. 136 unità (incluse le qualifiche dirigenziali), corrispondente al personale attualmente in servizio e dispone il trasferimento nei ruoli della nuova Agenzia del personale già in servizio presso l'attuale Scuola alla data di entrata in vigore del decreto, con possibilità di optare per il trasferimento nei ruoli della Scuola, da parte del personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, e per il ritorno agli uffici provenienza della Presidenza del Consiglio, da parte del personale di quest'ultima. Viene inoltre previsto che in caso di opzione da parte del personale per il ritorno negli uffici di provenienza, la dotazione organica della Scuola sarà coperta utilizzando le facoltà assunzionali della Presidenza del consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 28-*sexies*, la RT afferma infine che la norma ivi descritta si limita a rinviare alcuni profili attuativi del decreto ad apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, in merito ai profili di copertura concernenti, in particolare, le norme riportate agli articoli 28-*ter* (*Concorso per l'accesso alla dirigenza*), 28-*quater* (*Formazione dei dirigenti*) e 28-*sexies* (*Regolamento di attuazione*), pur trattandosi di disposizioni di tenore ordinamentale, il cui impatto sembrerebbe iscriversi nell'ambito degli effetti finanziari che sono da considerarsi già scontati dagli stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente, vanno nondimeno formulate alcune osservazioni.

Nello specifico, infatti, in merito all'articolo 28-*ter*, dal momento che il comma 3 prevede espressamente che d'ora innanzi i vincitori di concorsi per dirigenti indetti dalle singole amministrazioni, saranno tenuti a effettuare, durante il primo periodo di servizio, un ciclo di formazione, e che tale obbligo formativo non è ad oggi previsto dalla normativa vigente, andrebbe confermato che tale obbligo possa essere adempiuto da parte delle amministrazioni interessate (SNA), potendo le stesse avvalersi delle sole risorse a tali fini già previste dalla normativa vigente. In caso contrario, andrebbe quantificato il relativo onere aggiuntivo per la finanza pubblica, cui andrebbe associata una idonea copertura finanziaria.

In merito a quanto previsto dagli articoli 28-*quater* (Formazione dei dirigenti) e 28-*sexies* (Regolamenti di attuazione), andrebbe rispettivamente confermato che alle misure ivi previste, con particolare riferimento agli obblighi di formazione "permanente" dei dirigenti, la SNA possa operare avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente e che l'adozione dei Regolamenti in relazione alle norme contenute nel Capo II, dovrà avvenire nel rispetto del principio di invarianza degli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo poi alla disciplina della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) contenuta all'articolo 28-*quinquies*, posto *in primis* che il comma 19 associa una maggiore e non determinata spesa - specificamente, in relazione al comma 5, laddove sono individuati gli organi della Scuola, e al comma 11, in cui è stabilita la costituzione di un Comitato scientifico - ivi individuandone genericamente la copertura finanziaria a valere di una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa annuale ordinariamente disposta dal bilancio dello Stato al fine di assicurare il funzionamento della presidenza del consiglio dei ministri, andrebbe valutata la conformità alle regole di copertura stabilite dalla legge di contabilità.

Infatti, il decreto legislativo dovrebbe provvedere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dalle norme in esso contenute. Conseguentemente, la RT dovrebbe dar conto dei nuovi o maggiori oneri e della capienza e delle disponibilità in merito ai corrispondenti mezzi indicati ai copertura.

Ciò che invece non sembrerebbe riscontrarsi in riferimento al richiamato comma 19 dell'articolo 28-*quinquies* che appare generico sia con riferimento all'onere, sia con riferimento alla copertura che avviene mediante "corrispondente" riduzione dell'autorizzazione di spesa della Presidenza del Consiglio. Tale meccanismo potrebbe pertanto portare la Presidenza del Consiglio a chiedere in sede di bilancio di previsione l'assegnazione di maggiori risorse per far fronte alla riduzione prevista.

Inoltre, va considerato che il comma 17 del medesimo articolo è altresì prevista la possibilità per il personale attualmente in servizio presso la Scuola in posizione di comando di optare per il transito nei ruoli della Scuola. La norma prevede espressamente che, all'atto del trasferimento presso la Scuola, siano corrispondentemente ridotte anche le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza e che i posti di dotazione organica della Scuola interessati dall'esercizio del diritto di opzione siano comunque coperti utilizzando le facoltà assunzionali della

Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale proposito, andrebbero forniti dati sulla potenziale platea interessata e sulla congruità delle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio ad assorbire il personale che opererà per il trasferimento.

CAPO III

INCARICHI DIRIGENZIALI E RESPONSABILITÀ

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 19 del T.U.P.I. ivi prevedendosi la disciplina delle *Commissioni per la dirigenza pubblica*, preposte alla gestione dei ruoli.

In particolare, il comma 1 istituisce la Commissione del ruolo unico della dirigenza statale presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il comma 2 individua alle lettere a)-g) i compiti della Commissione, tra cui vanno segnalati l'accertamento dell'effettiva adozione e il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali (lettera c)); la preselezione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali, secondo le previsioni dell'articolo 19-ter (lettera d)) e la valutazione di congruità successiva delle scelte effettuate dalle amministrazioni per gli altri incarichi (lettera e)), oltre ad esprimere parere obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'Amministrazione, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende favorevole(g).

Il comma 3 stabilisce poi la composizione della Commissione, che è composta da sette membri, di cui membri di diritto il Presidente dell'Autorità nazionale anti-corrruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, oltre ai due componenti scelti tra persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione, delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato, e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

I commi 4, 5 e 6 recano norme sull'avvio dei lavori, la durata ed il funzionamento, ivi precisandosi che la partecipazione alla Commissione non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo l'eventuale rimborso delle spese di missione nell'ambito della normativa vigente per il pubblico impiego.

Il comma 7 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornisce il supporto logistico e amministrativo necessario per il funzionamento della Commissione.

In base ai commi 8 e 9, le medesime funzioni - per i dirigenti del ruolo dei dirigenti regionali e dei dirigenti locali - sono svolte, rispettivamente, dalle analoghe Commissioni per la dirigenza regionale e locale istituite previa intesa in sede di Conferenza Stato- regioni e di Conferenza Stato-città (con la medesima intesa sono istituiti i ruoli della dirigenza regionale e locale ai sensi del nuovo art. 13-bis, comma 6, D.Lgs. 165/2001). Componenti permanenti della Commissione per la dirigenza regionale, stabiliti dallo schema di decreto legislativo in commento (nuovo art. 19, comma 8) sono: il Presidente dell'ANAC (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Ragioniere generale dello Stato (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Segretario generale del Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (che è componente anche delle altre due Commissioni); il Capo Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio di Ministri (nella Commissione per la dirigenza statale è invece previsto, quale componente permanente, il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno). Gli altri due componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione regionale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità.

Analoghe indicazioni, con alcune particolarità nella composizione, sono riportate per quanto concerne la Commissione per il ruolo unico della dirigenza locale.

La RT esordisce riferendo che l'articolo, intervenendo sulla disciplina in materia di incarichi dirigenziali e sulle connesse responsabilità, sostituisce l'attuale articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001 con sei nuovi articoli: l'articolo 19, che istituisce le commissioni per la dirigenza pubblica; l'articolo 19-*bis*, che detta una nuova disciplina in materia di incarichi dirigenziali; l'articolo 19-*ter*, che introduce nuove procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali; l'articolo 19-*quater*, che stabilisce i soggetti cui compete il conferimento degli incarichi nelle amministrazioni statali; l'articolo 19-*quinqes*, che fissa la durata degli incarichi dirigenziali.

In merito poi all'articolo 19 in esame afferma che ivi si prevede la istituzione di tre commissioni per la dirigenza pubblica, una per ciascuno dei ruoli di nuova istituzione. Le commissioni operano presso il Dipartimento della funzione pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. La partecipazione alle Commissioni non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate.

Le funzioni assegnate alle Commissioni si inseriscono nel nuovo sistema di affidamento degli incarichi dirigenziali e di reclutamento dei nuovi dirigenti e sono complessivamente orientate a garantirne funzionalità ed efficacia.

In particolare, precisa che le commissioni dovranno assicurare che gli incarichi dirigenziali siano conferiti secondo principi ispirati alla selezione delle migliori candidature e dovrà nominare le commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso. Con specifico riferimento alla Commissione per la dirigenza statale è precisato che essa, tra l'altro, esprime parere obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito. Ciò evidentemente comporta una maggiore garanzia per il dirigente la cui decadenza può essere disposta solo in caso di effettiva e motivata riorganizzazione previo, appunto, parere della Commissione che verificherà le condizioni effettive per la decadenza.

Al riguardo, per i profili di copertura, va innanzitutto segnalato che la prevista istituzione delle tre Commissioni che opereranno presso il Dipartimento della funzione pubblica aventi competenza sulla gestione dei nuovi Ruoli unificati della dirigenza pubblica, pur essendo normativamente retta, al comma 1, da un'apposita clausola di neutralità finanziaria, non è però accompagnata dalla esposizione in RT dei dati

indispensabili a provarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, legge di contabilità.

La RT si limita infatti a ribadire che ai relativi componenti non verrà riconosciuto alcun tipo di compenso, riferendo che in virtù del comma 7 del dispositivo, il Dipartimento della funzione pubblica dovrà assicurare alla Commissione il necessario supporto amministrativo e logistico senza oneri aggiuntivi, dovendo avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già disponibili ai sensi della legislazione vigente.

Sul punto, considerando anche la particolare complessità delle funzioni che saranno chiamate a svolgere le Commissioni in tema di selezione delle candidature, nonché dei pareri che le stesse saranno tenute a fornire alle Amministrazioni, nei termini tassativi ivi espressamente previsti, in caso di riorganizzazione delle amministrazioni (30 giorni dalla richiesta), nonché degli altri compiti stabiliti ai sensi del comma 2, lettere a)-g), andrebbero richiesti tutti gli elementi integrativi della RT, che risultino adeguati a permettere perlomeno una prima valutazione circa gli effetti d'impatto prevedibili dall'attuazione delle disposizioni in esame rispetto, alla gamma di risorse umane e strumentali nella disponibilità del Dipartimento della funzione pubblica, nonché, in definitiva, a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

In ogni caso, andrebbero indicate le risorse con cui si farà fronte agli oneri per rimborsi spese, comunque ammessi dal comma 4 in esame.

Peraltro, la presenza tra i componenti di tutte e tre le Commissioni di cinque soggetti titolari di incarichi istituzionali (presidente ANAC, ragioniere generale, segretario generale MAE, Capo Dipartimento affari interni, Presidente CRUI) pone il problema della capacità di svolgere contemporaneamente entrambi i ruoli.

Si provvede poi all'inserimento nel T.U.P.I. dell'articolo 19-*bis* (*Incarichi dirigenziali*) in cui si stabilisce *in primis* che spetta alle amministrazioni: il conferimento degli incarichi dirigenziali corrispondenti agli uffici dirigenziali; il conferimento degli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività straordinarie o di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeri (comma 1).

I commi 2 e 3 prevedono poi che le amministrazioni individuano gli uffici e le funzioni dirigenziali di cui al comma 1, definendo i requisiti necessari per ricoprire i relativi incarichi in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali, e applicando il principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione.

Il comma 4 afferma che una determinata percentuale di incarichi dirigenziali (10 per cento del numero degli incarichi "generali" conferibili e 8 per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili) può essere assegnata a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica prevedendo, in tal caso, lo svolgimento di procedure selettive e comparative. La durata di tali incarichi non può eccedere, per gli incarichi dirigenziali "generali", il termine di tre anni e, per gli altri incarichi dirigenziali, il termine di quattro anni. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Tali percentuali sono derogabili, nel solo caso di incarichi da conferire ai

dirigenti appartenenti alle sezioni speciali e in caso di urgenza e di indisponibilità nelle suddette sezioni, con provvedimento motivato, per incarichi di durata non superiore a un anno (comma 5).

Il comma 6 stabilisce che al provvedimento di conferimento dell'incarico segue un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 e che nel caso di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, il contratto indica il programma assegnato allo stesso e i tempi di realizzazione, nonché gli eventuali premi, nei limiti consentiti dai contratti collettivi di lavoro.

Il comma 7 stabilisce che il conferimento dell'incarico, a dirigente di ruolo in servizio presso altra amministrazione, comporta altresì la cessione del contratto costitutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'amministrazione che lo conferisce, ferma restando l'appartenenza al Ruolo.

Ai commi 8 e 9 è poi previsto che le disposizioni del nuovo art. 19-*bis* del TUPI si applicano anche alle amministrazioni locali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che disciplina il conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge. Per le amministrazioni regionali, le leggi regionali disciplinano gli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dal medesimo articolo 19-*bis*.

Per gli enti pubblici di ricerca (comma 10), le percentuali di incarichi senza concorso o corso-concorso sono del 20 per cento degli incarichi dirigenziali generali effettivamente conferiti, e del 30 per cento degli incarichi dirigenziali non generali effettivamente conferiti, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 4 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT si limita a riferire sull'articolo 19-*bis* che ivi si provvede alla modifica dell'attuale disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali. Gli incarichi possono essere conferiti ad un dirigente appartenente ai ruoli della dirigenza, ovvero, entro limiti percentuali, anche a soggetti estranei ai ruoli in possesso di specifici requisiti. Al conferimento dell'incarico consegue la cessione del contratto all'amministrazione che lo conferisce.

In ogni caso, il conferimento dell'incarico e la conseguente assunzione del dirigente possono essere disposti solo all'interno dei vigenti limiti di spesa in termini di facoltà assunzionali, dei posti dirigenziali previsti nella propria dotazione organica, nonché dei fondi contrattuali per la corresponsione di retribuzione di posizione e di risultato. Conseguentemente, le modifiche al sistema degli incarichi non implicano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili d'interesse, posto che le norme si iscrivono appieno nell'ambito degli effetti scontati dalla legislazione vigente, e che perciò le stesse trovano copertura nell'ambito delle dotazioni già previste in bilancio, non ci sono osservazioni.

Sui commi 3-5, posto che la norma prevede espressamente limiti di durata per gli incarichi ad esterni alla PA, l'articolo fa salva anche la possibilità di conferire i suddetti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione, sia pure nei limiti percentuali già previsti dalla legislazione vigente, imponendo a tal fine comunque l'esperimento di procedure selettive e comparative, non ci sono osservazioni.

Il nuovo articolo 19-ter del T.U.P.I. disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Stabilisce in via generale (comma 1) che, salvo quanto previsto dagli articoli 23-ter (procedura da applicare ai dirigenti privi di incarico) e 28-bis, commi 5 e 6 (prima assegnazione), gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico.

Si prevede che ai fini del conferimento di ciascun incarico, ogni amministrazione interessata procede (comma 2) alla definizione dei criteri di scelta, nell'ambito dei criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica e nel rispetto dei requisiti definiti dall'amministrazione per ricoprire l'incarico in termini di competenze ed esperienze professionali ai sensi dell'articolo 19-bis.

Il comma 3 indica poi i criteri definiti dalle Commissioni contemplano, in relazione alla natura, ai compiti e alla complessità della struttura interessata, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, nonché dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative possedute, dell'essere risultato vincitore di concorsi pubblici, delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il Settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 nonché della, priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo. Al conferimento degli incarichi, e al passaggio ad incarichi diversi, non si applica l'articolo 2103 del codice civile. È stabilito che gli avvisi possono indicare un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito il precedente incarico.

Il comma 4 prevede che gli avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono comunicati dall'amministrazione interessata al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le modalità definite dallo stesso Dipartimento, e vengono pubblicati nello stesso sito istituzionale presso il quale è consultabile la banca dati di cui il nuovo art. 13-bis, comma 7, dispone l'istituzione. Il termine per la presentazione delle candidature decorre dalla data della suddetta pubblicazione, e non può essere inferiore a dieci giorni.

Il comma 5 stabilisce che per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali compete alla Commissione per la dirigenza la selezione, in base ai requisiti e ai criteri individuati dall'amministrazione sulla base dei criteri generali dettati dalla medesima Commissione, di un numero ristretto di candidati ritenuti più idonei, sempre sulla base dei criteri generali stabiliti dalla medesima Commissione. Nell'ambito dei candidati selezionati dalla Commissione è operata la scelta da parte del soggetto competente.

Relativamente agli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali (comma 6), la scelta operata ai sensi dell'articolo 19-quater – quindi da parte del dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale - è comunicata dall'amministrazione alla Commissione per la dirigenza, e l'incarico è conferito decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione, salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei requisiti e criteri individuati dall'amministrazione sulla base dei criteri generali dettati dalla medesima Commissione, tenuto conto degli elementi dettati dal comma 3 del nuovo art. 19-ter. In tal caso, l'incarico non può essere conferito e si procede alla scelta di un diverso candidato.

Il comma 7 prevede che l'esito delle procedure di conferimento di incarico dirigenziale è reso pubblico con le modalità definite dal Dipartimento della funzione pubblica

Il comma 8 prevede che per il conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (conv. legge 29 luglio 2014, n. 106) e dalle relative norme di attuazione.

La RT si limita ad affermare che con l'articolo trova disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali, per cui - salvo l'eccezione costituita dai

dirigenti neo-assunti mediante concorso - si dovrà d'ora innanzi sempre prevedere una procedura comparativa con avviso pubblico.

In questo contesto, si precisa anche il ruolo delle Commissioni per la dirigenza pubblica. Tali nuove norme non hanno effetti finanziari, investendo essenzialmente aspetti procedurali.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni sull'articolo 19 del T.U.P.I. come modificato dal presente articolo circa l'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento delle Commissioni per la dirigenza, anche alla luce dei compiti attribuiti dalle norme in esame in materia di definizione dei requisiti, controllo sul loro rispetto nel conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, selezione degli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali.

All'articolo 19-*quater* del T.U.P.I. trova disciplina la *Competenza per il conferimento degli incarichi dirigenziali*.

In particolare, ivi si prevede al comma 1 che nelle amministrazioni statali gli incarichi di segretario generale di ministero, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, e quelli di livello equivalente, sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Nelle medesime amministrazioni, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Dei suddetti incarichi è data comunicazione alle Camere (comma 4).

I commi 2 e 3 stabiliscono che nelle amministrazioni statali, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e che gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale.

Il comma 5 stabilisce che con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 1, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo, e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché alla durata.

La RT si sofferma sull'articolo, riferendo solo che ivi si definiscono le competenze per il conferimento per gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali, senza incidere su alcun profilo di ordine finanziario.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

All'articolo 19-*quinquies* del T.U.P.I. è disciplinata la *Durata degli incarichi dirigenziali*.

Ai commi 1e 2 si prevede la durata di quattro anni, fatto salvo quanto per gli incarichi esterni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e con decisione motivata dell'amministrazione, per una sola volta. Successivamente, viene svolta la procedura comparativa con avviso pubblico, cui può partecipare il

dirigente già titolare dell'incarico salvo il caso di uffici a rischio di corruzione per i quali la legge già richiede il rispetto del principio della rotazione.

I commi 3 e 4 prevedono che la durata dell'incarico può essere inferiore a quattro anni, se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. È infine aggiunta la possibilità per l'amministrazione di prorogare l'incarico per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non superiore a 90 giorni.

Il comma 5 prevede che salva l'ipotesi di licenziamento disciplinare, gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19-*quater*, comma 1, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del contratto. Gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali conferiti a séguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.

La RT si sofferma sull'articolo, riferendo solo che ivi si interviene sulla durata degli incarichi, senza alcuna ricaduta sulla spesa delle amministrazioni pubbliche.

Al riguardo, si rileva soltanto che i vincoli alla durata massima degli incarichi potrebbero determinare oneri aggiuntivi a carico di Amministrazioni e Commissioni per la dirigenza per lo svolgimento delle procedure di selezione che dovranno periodicamente ripetersi e riguarderanno una platea ampia di personale.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

All'articolo 21 del T.U.P.I. laddove trova oggi disciplina la *Responsabilità dirigenziale*:

- a) al comma 1, laddove è disciplinata la responsabilità del dirigente per il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, è aggiunta infine una norma per cui configurano fattispecie di mancato raggiungimento degli obiettivi anche: la valutazione "negativa" della struttura di appartenenza, riscontrabile anche da rilevazioni esterne; la reiterata omogeneità delle valutazioni del proprio personale, a fronte di valutazione negativa o comunque non positiva della *performance* organizzativa della struttura, e in particolare il mancato rispetto della percentuale del personale prevista dalla legge, o della diversa percentuale oggetto di negoziazione, cui attribuire indennità premiali, secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro; il riscontrato mancato controllo sulle presenze, e sul contributo qualitativo dell'attività lavorativa di ciascun dipendente; la mancata rimozione di fattori causali di illecito; il mancato rispetto delle norme sulla trasparenza, che abbiano determinato un giudizio negativo dell'utenza sull'operato della pubblica amministrazione e sull'accessibilità ai relativi servizi e il mancato rispetto dei tempi nella programmazione e nella verifica dei risultati imputabile alla dirigenza.
- b) al comma 1-*bis*, laddove è oggi disciplinata la decurtazione della retribuzione di posizione nei casi indicati al comma 1 del medesimo articolo le parole: "sentito il Comitato dei garanti" sono sostituite dalle parole: "sentita la relativa Commissione di cui all'articolo 19";
- c) dopo il comma 1-*bis*, è inserito comma 1-*ter*, in cui si prevede che per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali e i dirigenti di cui all'articolo 19-*ter*, comma 1, costituisce

mancato raggiungimento degli obiettivi anche la mancata realizzazione del programma sottoscritto unitamente al contratto di lavoro. È stabilito che la procedura di contestazione, finalizzata ad accertare la responsabilità dirigenziale, deve essere recepita in apposito atto dell'amministrazione di appartenenza, che deve prevedere le modalità di rinegoziazione degli obiettivi e programmi con tempistica tale da garantire l'organo di vertice sulla rimodulazione dell'obiettivo, così da consentirne il raggiungimento ancorché con modalità e tempi diversi, ovvero l'individuazione di soluzioni alternative. Si prevede che per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, il mancato raggiungimento degli obiettivi risponde all'atto di programmazione accessorio al conferimento dell'incarico, e sottoscritto unitamente allo stesso.

La RT si limita a sottolineare che la disposizione integra l'attuale disciplina della responsabilità dirigenziale, tipizzando alcune fattispecie di mancato raggiungimento degli obiettivi, senza alcuna incidenza su profili di spesa.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Disciplina transitoria del conferimento di incarichi dirigenziali)

Il comma 1 prevede che siano iscritti di diritto ai Ruoli della dirigenza, i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli delle relative amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli incarichi dirigenziali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico.

Il comma 2 afferma che nelle amministrazioni statali, fino a esaurimento della qualifica dirigenziale di prima fascia, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo di posizioni dirigenziali di livello generale previste nell'amministrazione che conferisce l'incarico, ai dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli dell'amministrazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 prevede che fino alla definizione dei criteri generali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali sono regolati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 stabilisce che le procedure concorsuali in corso sono espletate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto,

La RT riferisce che la disposizione prevede una disciplina transitoria di conferimento degli incarichi dirigenziali, senza alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, posto che il comma 2 prevede che l'affidamento di almeno il 30 per cento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, venga in una prima fase riservato ai dirigenti "generali" della medesima amministrazione, andrebbe richiesto un quadro di sintesi, almeno relativamente alle Amministrazioni statali, circa le dotazioni organiche di fatto, presenti in tale qualifica dirigenziale presso le amministrazioni rispetto alla relativa dotazione di diritto, nonché in merito ai livelli retributivi medi corrispondenti in ragione annua.

CAPO IV
MOBILITÀ E DIRIGENTI PRIVI DI INCARICO

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

Il comma 1 reca modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001 laddove:

- a) all'articolo 23-bis (*Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato*), è aumentato da 5 a 10 anni il termine generale per il collocamento in aspettativa dei dirigenti nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni. Il testo sopprime anche il comma 2 dell'art. 23-bis che consentiva ai dirigenti senza incarico dirigenziale di essere collocati in aspettativa senza assegno per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi anche operanti in sede internazionale, salvo motivato diniego da parte dell'amministrazione di appartenenza.
- b) dopo l'articolo 23-bis è inserito l'articolo 23-ter (*Dirigenti privi di incarico*) in cui si prevede che, alla scadenza di ogni incarico (pari, in via generale, a 4 anni prorogabili di ulteriori 2 anni), ogni dirigente rimane iscritto al ruolo della dirigenza ed è collocato in disponibilità fino all'attribuzione di un nuovo incarico.

Si stabilisce poi al comma 2 che decorso un anno le amministrazioni possono conferire direttamente incarichi dirigenziali ai dirigenti iscritti al Ruolo della dirigenza statale privi di incarico per i quali essi abbiano i requisiti secondo i criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica (si tratta di uno dei casi in cui l'incarico non è conferito mediante procedura con avviso pubblico). Resta fermo quanto stabilito dagli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano la procedura per le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale e per la gestione del personale in disponibilità.

Il comma 3 prevede che i dirigenti privi di incarico possono, in qualsiasi momento, formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 4 stabilisce che ai dirigenti privi di incarico viene erogato, a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, per il primo anno il trattamento economico fondamentale. Nell'anno successivo, le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione, eventualmente riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale, sono ridotti di un terzo del loro ammontare. Decorso due anni dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico, ove ne abbiano i requisiti, presso le amministrazioni dove vi siano posti disponibili. Tali amministrazioni conferiscono a detti dirigenti un incarico dirigenziale, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, secondo i criteri stabiliti in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19. In caso di rifiuto dell'attribuzione dell'incarico, il dirigente decade dal Ruolo.

Il comma 5 stabilisce che i dirigenti in disponibilità, a seguito di revoca di incarico ai sensi dell'articolo 21, decadono dal relativo Ruolo della dirigenza decorso un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è sospeso in caso di aspettativa per assumere incarichi in altre amministrazioni, ovvero in società partecipate, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.

Il comma 6 prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni regionali e locali.

La RT ribadisce che l'articolo riformula l'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di mobilità tra pubblico e privato, apportandovi alcune limitate modifiche, ed inserisce, dopo il 23-bis, il nuovo articolo 23-ter, che disciplina i dirigenti privi di incarico.

Il nuovo articolo 23-*bis* non presenta sostanziali modifiche rispetto all'attuale formulazione e comunque tali da determinare nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 23-*ter*, relativo ai dirigenti privi di incarico, prevede che la spesa per il trattamento economico di questi ultimi sia limitata al solo trattamento fondamentale per il primo anno mentre per l'anno successivo le parti fisse e i valori minimi di retribuzione di posizione sono ridotti di un terzo del loro ammontare. Tale spesa è a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico (titolare anche del rapporto di lavoro). Tale spesa è sostenuta nell'ambito della complessiva spesa di personale per la dirigenza e, per quanto concerne parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, nell'ambito dei fondi contrattuali.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 23-*ter* inserito dall'articolo in esame, posto che al comma 1 è stabilito il collocamento in "disponibilità" del dirigente non destinatario di un incarico, considerato che è ivi prevista, al comma 3, la possibilità che il medesimo possa formulare, in ogni momento, istanza di collocazione in qualifiche non dirigenziali nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, andrebbe certificato che ciò possa avvenire esclusivamente nell'ambito delle vacanze "organiche" delle stesse alla luce del divieto di formazione di posizioni soprannumerarie, stabilito dall'articolo 6, comma 1, del T.U.P.I..

In riferimento al comma 4, andrebbe confermata la neutralità finanziaria della previsione per cui al dirigente, in ogni caso, pur in assenza di formale incarico (ovvero, collocato in "disponibilità" ai sensi del comma 1), debba essere riconosciuto per due anni il trattamento economico fondamentale spettante, da parte dell'ultima amministrazione di incarico - nella misura integrale, per il primo anno, e, per il secondo anno, di un analogo importo, ridotto di un terzo, comprensivo degli emolumenti corrispondenti alla indennità di posizione, ove compresa nel trattamento fondamentale- in virtù della circostanza che la fattispecie appare prefigurare il sostenimento di un onere a carico della finanza pubblica (il trattamento economico), pur in assenza di prestazione professionale del dirigente in disponibilità.

Si ricorda che la normativa vigente, all'articolo 33, comma 8, del T.U.P.I. prevede l'erogazione di una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e di una indennità integrativa speciale, per il personale in soprannumero collocato in disponibilità.

Quanto al comma 5, posto che ivi è stabilita la licenziabilità del Dirigente, e la cancellazione del relativo ruolo, andrebbe valutata la suscettibilità di contenziosi della norma, atteso che l'iscrizione nei ruoli unici avviene previo espletamento di concorsi pubblici.

CAPO V TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

Il dispositivo provvede al comma 1 alla sostituzione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (*Trattamento economico dei dirigenti*). Il comma 1 conferma la fonte normativa per la determinazione della retribuzione dei dirigenti, costituita dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e la sua composizione, che consiste in un trattamento economico fondamentale e in un trattamento economico accessorio correlato da un lato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, dall'altro ai risultati conseguiti.

Il comma 2 individua un limite minimo del trattamento economico accessorio complessivo che deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente (attualmente deve essere almeno il 30 per cento), considerata sia al netto della retribuzione individuale di anzianità, sia degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività. Viene confermato il limite minimo della retribuzione collegata ai risultati (e viene esplicitato che è parte del trattamento accessorio) che deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva, Per i dirigenti generali invece il trattamento accessorio deve ammontare almeno al 60 per cento e la parte connessa ai risultati deve costituire almeno il 40 per cento. Inoltre, si stabilisce una norma di chiusura che non consente ai contratti collettivi di destinare risorse né alla parte fondamentale, né all'indennità di posizione finché non siano raggiunte le percentuali minime di cui sopra riferite al trattamento collegato ai risultati.

Il comma 3 conferma il principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti.

Il comma 4 che prevede che i compensi spettanti ai dirigenti, in base a norme speciali, sono assorbiti nel trattamento economico complessivo. Viene, inoltre, specificato che sono assorbiti nella retribuzione complessiva anche i compensi spettanti al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale e per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il comma 5 introduce il principio della uniformità del trattamento economico di tutti i dirigenti, da realizzare tramite i contratti collettivi, che dovranno operare una "graduale convergenza" del trattamento economico fondamentale di tutti coloro che sono iscritti nei ruoli della dirigenza (quindi, dirigenti statali, regionali e locali, compresi gli attuali segretari comunali e provinciali), utilizzando le economie derivanti dalle nuove previsioni.

I commi 6, 7 e 8 disciplinano la retribuzione di posizione stabilendo in primo luogo che essa debba essere interamente correlata alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. Di particolare rilievo la previsione che, se i contratti collettivi prevedono parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, queste sono riconosciute nell'ambito del trattamento fondamentale e non di quello accessorio. La definizione della retribuzione di posizione è differenziata a seconda della tipologia di incarico dirigenziale:

- 1) per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali (comma 7), la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti; tali atti sono emanati sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento (comma 7);
- 2) per gli altri incarichi dirigenziali (comma 8), la retribuzione di posizione è definita all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base dei medesimi criteri (di cui sopra ai commi 6 e 7).

I commi 9 e 10 sono dedicati alla retribuzione di risultato che deve essere correlata ai risultati conseguiti dal dirigente in relazione agli obiettivi assegnati al dirigente stesso e, ove possibile, fissati per l'intera amministrazione. È stabilito al comma 10 che i contratti collettivi destinano una percentuale non inferiore al due per cento delle risorse complessivamente destinate al trattamento economico, rispettivamente, del personale non dirigenziale, e di quello dirigenziale, a premi che ciascun dirigente può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura, e che ciascun dirigente di ufficio dirigenziale generale può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dirigenti della propria struttura, in relazione ai rendimenti. L'identità dei destinatari dei suddetti premi è pubblicata nel sito istituzionale dell'amministrazione. Il comma 11 interviene sulle modalità di individuazione dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza (nonché del trattamento di fine servizio) dei titolari di incarichi dirigenziali, per cui la disposizione innalza (da tre) a quattro anni il limite di durata minima dell'incarico ai fini dello stipendio da prendere in considerazione per la base pensionabile (commisurato alla retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a quattro anni).

Il comma 2 dell'articolo stabilisce che i contratti collettivi assicurano ai dirigenti di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il godimento del trattamento economico fondamentale maturato alla suddetta data.

LaRT riferisce che la disposizione riformula l'articolo 24 del D.Lgs. n. 165/2001, ridefinendo parzialmente la cornice regolativa riguardante il trattamento economico della dirigenza, entro la quale i contratti collettivi saranno a chiamati a dettare la più specifica disciplina.

La struttura della retribuzione del dirigente viene sostanzialmente confermata, con una più netta distinzione tra:

- trattamento fondamentale, nel quale sono comprese stipendio tabellare, altre eventuali componenti fisse (ad esempio RIA), nonché le parti fisse o i valori minimi della retribuzione di posizione;
- trattamento economico accessorio, correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti, suddiviso al suo interno tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. Tale componente dovrà rappresentare non meno del 50 e del 60 per cento della retribuzione complessiva, rispettivamente per i dirigenti con incarico dirigenziale non generale e generale. Inoltre, la parte relativa al risultato, dovrà rappresentare rispettivamente il 30 ed il 40 per cento della retribuzione complessiva. La disposizione prevede, inoltre, che i futuri CCNL non possano destinare risorse alla parte fondamentale, né all'indennità di posizione, finché non siano raggiunte le percentuali minime del trattamento correlato al risultato.

Si ripropone, senza alcuna sostanziale modifica, la regola dell'onnicomprensività della retribuzione. Altri aspetti da segnalare riguardano:

- la restituzione alla retribuzione di posizione della sua natura di emolumento interamente correlato all'incarico conferito, con conseguente riconduzione delle parti fisse o valori minimi della stessa nell'ambito del trattamento fondamentale;

- la previsione di criteri oggettivi per la graduazione degli incarichi, nei limiti delle compatibilità finanziarie e delle risorse contrattuali;
- una disposizione di salvaguardia del solo trattamento fondamentale maturato, con modalità applicative da definire in sede di contrattazione, per i dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.

Al riguardo, in merito ai commi 4 e 5, laddove si prevede che la contrattazione collettiva dovrà procedere verso l'omogeneizzazione del trattamento economico dei diversi ruoli, oltre che alla fissazione di un *plafond* di risorse non superiori al 50 per cento di quelle rese disponibili per remunerare il trattamento "fondamentale" dei dirigenti, andrebbe confermato che le norme indicate risultino compatibili con le risorse previste dalla legislazione vigente.

In particolare, non risulta chiaro il criterio secondo il quale dovrà avvenire l'omogeneizzazione del trattamento fondamentale; poiché il comma 5 fa riferimento a "conseguenti economie" da destinare all'incremento della parte del trattamento correlata all'incarico si può ipotizzare che si preveda una complessiva riduzione dello stesso, tuttavia sarebbero utili delucidazioni al riguardo.

Anche alla luce del comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbe fornito un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari.

Peraltro, la realizzazione della graduale "convergenza" del trattamento fondamentale dovrà temperarsi con il mantenimento del trattamento fondamentale già maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i dirigenti in servizio. Sarebbe pertanto opportuno chiarire come tale condizione possa essere conciliata con la realizzazione di economie dal trattamento fondamentale così come una sua omogeneizzazione nel breve periodo.

Con riferimento alla soglia minima di componente accessoria collegata al risultato, appare utile rammentare che ad oggi la «retribuzione di risultato» corrisponde, in media, al solo 10 per cento del trattamento economico complessivo dei dirigenti¹.

Di conseguenza, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla norma, il suddetto importo andrebbe perlomeno triplicato: ciò che non sembrerebbe chiaramente possibile attraverso un incremento generalizzato degli stipendi dirigenziali né, al contrario, attraverso un rinnovo contrattuale che tagli in modo drastico le quote "fisse"

¹ A tal fine, appaiono significativi i Dati elaborati dall'ARAN aggiornati al 2014 riguardo ai valori medi, in termini percentuali, relativi alle retribuzioni di "risultato" concernenti la CCNL relativa alle Aree dirigenziali interessate dalla riforma in esame, relativamente ai Dirigenti di I e II fascia. In particolare, per i Dirigenti di II fascia, tale componente assomma ad importi più significativi per il solo comparto degli Enti pubblici non economici (il 31 per cento della retribuzione complessiva), mentre, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Agenzie fiscali, i Ministeri, l'Università, Enti di ricerca ed il comparto Regioni e autonomie locali, va da un minimo del 4 per cento della PCM, al 19 per cento delle Agenzie fiscali, con i Ministeri e le Regioni ed Autonomie che si attestano sul 10 e gli Enti di ricerca che segnano il 7 per cento. Gli altri comparti (Enti pubblici) andrebbero dal 6 al 9 per cento della retribuzione complessiva. Per i Dirigenti di I fascia, l'importo, mediamente più elevato in valore assoluto, presenta in linea di massima analoghi valori percentuali a quelli su indicati. Cfr. ARAN, *link* "Dati e Statistiche", *Retribuzioni medie nella pubblica amministrazione - Personale dirigente*, Tavole presenti sul Sito *internet* dell'Organismo.

della retribuzione, per spostarle sulla parte "premiata", in considerazione anche della circostanza che la stessa norma impone ai futuri contratti di garantire ai dirigenti attuali perlomeno il trattamento fondamentale già maturato (comma 2).

CAPO VI DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

L'articolo provvede all'inserimento, dopo l'articolo 27 del T.U.P.I., dei nuovi articoli 27-bis e 27-ter:

- All'articolo 27-bis. (*Disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali*), il comma 1 prevede che gli enti locali nominano, con le modalità di cui all'articolo 19-ter, comma 6, tra i dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza, un dirigente apicale a cui affidano compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa. Il dirigente apicale svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente. L'incarico di dirigente apicale cessa se non rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi.

Il comma 2 stabilisce che le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono nominare, in alternativa al dirigente apicale di cui al comma 1, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In tale ipotesi, tali enti affidano la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e la funzione rogante a un dirigente appartenente a uno dei Ruoli della dirigenza, in possesso dei requisiti prescritti.

Il comma 3 prevede che i comuni con popolazione inferiore a 5.000, abitanti, o a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia, hanno l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale di cui al comma 1 in forma associata. A questo scopo, salvo il caso di unioni di comuni, concludono una convenzione che stabilisce le modalità di espletamento del servizio, individua le competenze per la nomina e la revoca del dirigente apicale, e determina la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del dirigente apicale, la durata e la possibilità di recesso da parte dei singoli comuni, e i reciproci obblighi e garanzie.

Il comma 4 stabilisce che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale, di cui al comma 1, cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi. Per la Regione Trentino-Alto Adige si applica quanto previsto per i segretari comunali dal titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali in materia, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione.

- All'articolo 27-ter (*Dirigenti delle autorità indipendenti*), il comma 1 provvede alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti, in cui sono iscritti i dirigenti delle autorità indipendenti, assunti a tempo indeterminato ivi identificando l'ambito delle autorità considerate.

Il comma 2 stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla gestione tecnica della banca dati del Ruolo di cui al comma 1, che contiene le informazioni di cui all'articolo 13-bis, comma 7 fermo restando che le autorità indipendenti, con convenzione tra esse, possono individuare un diverso ufficio per la suddetta gestione tecnica.

Il comma 3 prevede che il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con l'autorità che gli ha conferito l'ultimo incarico dirigenziale, ferma restando l'iscrizione al Ruolo di cui al comma 1, e

che lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dal suddetto Ruolo, salvo il caso di passaggio ad altra autorità.

Il comma 4 stabilisce che le relative procedure concorsuali sono gestite unitariamente dalle autorità indipendenti (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 D.L. 90/2014) e si svolgono con cadenza annuale. Resta ferma la possibilità – prevista dal nuovo testo dell'art. 28, comma 4, come modificato dallo schema di decreto in commento - di ricorrere agli istituti del corso-concorso e del concorso per la dirigenza pubblica, con il consenso delle relative amministrazioni e purché sia stato preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.

Il comma 5 prevede che ciascuna autorità indipendente disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi desumibili dalla nuova disciplina stabilita per la dirigenza pubblica (con particolare riferimento agli articoli 19-*bis*, 19-*ter* e 19-*quinquies*) e garantendo comunque la possibilità, a tutti gli iscritti al ruolo delle autorità indipendenti, “di partecipare alle relative procedure”. È fatta salva l'autonomia di ciascuna autorità nella fissazione dei requisiti richiesti per ciascun incarico dirigenziale. Le autorità disciplinano con intesa i diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico, nel rispetto dei principi fissati dal nuovo articolo 23-*ter*.

Il comma 6 afferma che la graduazione delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti, ai fini della retribuzione di posizione, è definita da ciascuna autorità conformemente al proprio ordinamento, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 8.

Il comma 7 stabilisce che in sede di prima applicazione sono iscritti ai Ruoli della dirigenza i dirigenti assunti, presso le autorità indipendenti, a tempo indeterminato.

La RT riferisce che la disposizione inserisce due nuovi articoli, dopo l'articolo 27 del D.Lgs. n. 165/2001: l'articolo 27-*bis*, che contiene alcune disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali; l'articolo 27-*ter*, che disciplina il ruolo unico delle autorità indipendenti.

L'articolo 27-*bis* disciplina, per gli enti locali, gli incarichi di dirigente apicale conferiti a dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza, nell'ambito della generale disciplina sugli incarichi, con l'obbligo, per i comuni al di sotto di soglie stabilite, di gestire in forma associata tale funzione.

La RT riferisce che gli oneri della funzione di dirigente apicale sono comunque sostenuti ad invarianza di spesa complessiva poiché si prevede contestualmente (si veda successivo articolo 10), l'abolizione della figura di segretario comunale e provinciale, e la conseguente soppressione del relativo albo nazionale, nonché l'obbligo di conferire l'incarico di dirigente apicale esclusivamente nell'ambito dei ruoli della dirigenza, fatta salva la possibilità di nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove attualmente consentito (città metropolitane e comuni con più di 100.000 abitanti).

L'articolo 27-*ter* disciplina il ruolo delle autorità indipendenti, al quale sono iscritti in prima applicazione i dirigenti assunti a tempo indeterminato presso le autorità stesse, nonché i dirigenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data, nell'ambito delle facoltà assunzionali a legislazione vigente.

Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in particolare sull'articolo 27-*bis*, premesso che le norme ivi previste sembrano iscriversi negli effetti finanziari già scontati ai sensi della legislazione vigente, in considerazione anche della prevista contestuale abolizione della figura dei segretari comunali e provinciali disposta ai sensi dell'articolo 10 del presente provvedimento, cui dovranno essere riservati per i primi tre anni gli incarichi di direzione "apicale" degli enti, occorre formulare alcune osservazioni.

In proposito, andrebbero forniti i dati delle relative retribuzioni "medie" dei Segretari e dei dirigenti apicali degli enti locali, al fine di certificare il grado di effettiva e piena sostenibilità degli oneri a valere dei loro bilanci, mediante l'impiego delle sole risorse previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, più in generale, sotto il profilo del diritto contabile, oltre a rammentare la nuova disciplina dell'"equilibrio" di bilancio di cui alla legge n. 164/2016, emanata ai sensi della legge costituzione n. 243/2012, valevole specificamente per gli enti locali, va richiamato l'articolo 19 della legge di contabilità, in cui è stabilito che ogni qualvolta nuove norme determinano effetti finanziari anche a carico degli enti del settore pubblico allargato, le stesse debbano prevedere contestualmente l'individuazione dei mezzi attraverso cui gli stessi possano farvi fronte.

Si rammenta poi che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità prescrive che per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, nonché i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e "indiretti" che ne conseguono, fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

Sarebbe pertanto utile acquisire dati più dettagliati che dimostrino l'equivalenza d'oneri tra la figura del dirigente apicale e i soppressi segretari comunali. Peraltro, poiché le norme in esame non sembrano porre un vincolo alla nomina a dirigente apicale nell'ambito degli ex segretari comunali, potrebbe verificarsi che siano nominati in tale posizione altri dirigenti di enti locali confluiti nel nuovo Ruolo unico.

Per contro, venendo all'articolo 27-*ter*, posto che ivi è prevista anche l'istituzione del Ruolo unico dei dirigenti delle Autorità indipendenti, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, in cui confluiranno i dirigenti a tempo indeterminato che sono ad oggi in servizio presso i predetti organismi, va invece sottolineato che la citata norma è sprovvista di clausola di neutralità, che garantisca che l'istituzione del relativo ruolo unico avvenga senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in cui si prevede che, a tal fine, la presidenza del consiglio dei ministri potrà avvalersi delle sole risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

L'articolo 27-*ter* prevede al comma 2 la gestione di una banca dati da parte della Presidenza del consiglio per la quale andrebbero indicate le risorse con cui si farà fronte ai connessi costi. Va pure segnalato che, in alternativa, le Autorità possono disporre l'affidamento della gestione del ruolo unico dei dirigenti, previa stipula di

apposita convenzione, anche a diverso ufficio, senza che però vengano indicate le risorse a valere delle quali possa avvenire la stipula delle citate convenzioni.

Articolo 10

(Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali)

Il comma 1 prevede che i segretari comunali e provinciali confluiscono nel ruolo dei dirigenti locali. Si tratta dei segretari comunali, già iscritti nell'albo nazionale, soppresso dal comma 3, e collocati nelle fasce professionali A e B (ossia quelli che possono essere nominati nei comuni sopra i 3.000 abitanti); mentre quelli collocati nella fascia C (fino a 3.000 abitanti), ai sensi del successivo comma 5, sono immessi in servizio come funzionari per i primi due anni effettivi, fatta salva la possibilità di fare richiesta per gli uffici dirigenziali che si rendano disponibili. I segretari comunali e provinciali con un incarico in essere continuano ad esercitarlo fino alla naturale scadenza e mantengono il relativo trattamento economico.

Il comma 2 stabilisce che i soggetti di cui al comma 1 vengono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche,

Il comma 3 afferma che a decorrere dall'effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti locali, la figura del segretario comunale e provinciale è abolita, e il relativo albo nazionale è soppresso; lo stato giuridico e il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 1, privi di incarico, rimane comunque disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e il Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla corresponsione dello stesso.

Il comma 4 stabilisce che i segretari comunali, privi di incarico alla data di entrata in vigore del presente decreto, e confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali, decorso il termine di quattro anni dalla data di inquadramento nel ruolo senza che abbiano ottenuto un incarico dirigenziale, cessano automaticamente dal Ruolo della dirigenza locale e il loro rapporto di lavoro si risolve. Si applica quanto previsto dall'articolo 23-ter sui dirigenti privi di incarico.

Il comma 5 ha ad oggetto il passaggio nell'ambito del personale degli enti locali dei segretari comunali e provinciali, già iscritti all'Albo, di fascia C (ossia di quelli che possono essere nominati nei comuni fino a 3.000 abitanti) e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 (ossia al 28 agosto 2015). Tali soggetti sono immessi in servizio come funzionari per 2 anni effettivi, al termine dei quali l'amministrazione presenta una relazione con una valutazione di merito sul servizio prestato alla Commissione per la dirigenza locale. In caso di valutazione positiva, l'amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio immette in ruolo il dipendente come dirigente, che viene conseguentemente iscritto nel Ruolo della dirigenza locale, e può conferirgli un incarico dirigenziale senza l'espletamento della procedura comparativa con avviso pubblico; in caso di valutazione negativa, l'interessato rimane in servizio per un altro anno, al termine del quale l'amministrazione trasmette una nuova valutazione alla suddetta Commissione. Successivamente, in caso di ulteriore valutazione negativa, l'interessato non è ammesso a nuova valutazione, e rimane in servizio come funzionario. Viene poi stabilito che gli enti locali presso i quali nei "successivi due anni" sono disponibili uffici dirigenziali, possono richiedere alla Commissione per la dirigenza degli enti locali l'assegnazione di tali soggetti previa presentazione di un progetto professionale e formativo di inserimento. La Commissione seleziona quindi un numero di progetti corrispondente al numero delle richieste. I segretari, con priorità per coloro che hanno maggiore anzianità nella fascia, scelgono l'amministrazione di destinazione e sono assegnati, anche in soprannumero, e comunque nell'ambito delle risorse disponibili. Qualora il numero dei progetti presentati sia inferiore a quello delle richieste quelli ulteriori sono assegnati alle amministrazioni statali, secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 101/2013.

Il comma 6 stabilisce che, in sede di prima applicazione, e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali privi di un direttore generale, conferiscono l'incarico di direzione apicale, di cui all'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soggetti di cui, ai commi 1 e 5, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È stabilito che se l'incarico è conferito a uno dei soggetti di cui al comma 5, quest'ultimo è iscritto nel ruolo dei dirigenti degli enti locali dopo che ha ricoperto tale incarico per una durata complessiva non inferiore a diciotto mesi.

La RT si limita alla affermazione che la disposizione prevede una disciplina transitoria in materia di dirigenza degli enti locali e che la stessa non produce effetti sulla finanza pubblica.

In particolare, riferisce che ivi si prevede la confluenza nel ruolo dei dirigenti locali dei segretari di fascia A e B. Si prevede altresì l'assunzione degli stessi presso le amministrazioni che conferiscono loro gli incarichi, nei limiti delle loro dotazioni organiche.

A decorrere dalla costituzione del ruolo dei dirigenti locali, si prevede inoltre l'abolizione della figura del segretario. Tuttavia, lo stato giuridico e il trattamento economico dei dirigenti ex segretari privi di incarico rimangono disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e il Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla corresponsione dello stesso. Viene inoltre dettata una disciplina transitoria per i segretari di fascia C, per i quali si prevede l'immissione in ruolo come funzionari per due anni, con possibilità al termine degli stessi, nell'ambito delle risorse disponibili, di essere assunti come dirigenti.

Infine, si prevede che transitoriamente l'incarico di dirigente apicale sia comunque conferito ad *ex* segretari comunali presso gli enti locali privi di direttore generale nominato ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ulteriore disposizione transitoria, finalizzata a superare situazioni di contenzioso in atto e comunque limitata ad un numero limitato di unità di personale, riguarda i soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei cui confronti la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni si è conclusa prima dell'entrata in vigore della suddetta legge e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a seguito di sentenza favorevole, anche non definitiva, nonché quelli di cui all'articolo 10-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, previa rinuncia espressa ad ogni ulteriore contenzioso: per essi, si prevede l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali. Da ultimo, senza alcun effetto di natura finanziaria, si prevedono specifici requisiti, in analogia a quanto previsto per la dirigenza a termine delle amministrazioni statali, per i direttori generali dei comuni e delle città metropolitane, incaricati ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al riguardo, sui commi 1-3, dal momento che ivi si provvede ad abolire la figura dei Segretari comunali e provinciali di fascia A e B, facendoli transitare quali dirigenti nelle amministrazioni locali presso cui prestano attualmente servizio, nei limiti delle relative disponibilità organiche (comma 2), disponendone la contestuale iscrizione nel relativo Ruolo unico, andrebbe *in primis* chiarito se tale determinazione comporti - anche solo *medio tempore* - il sostenimento di nuovi e/o maggiori oneri per gli enti interessati, atteso che l'inquadramento del citato personale nel profilo organico dirigenziale degli enti locali, determinerebbe un differente trattamento economico stabilito ai sensi della contrattazione collettiva vigente, rispetto a quello ordinariamente spettante ai Segretari, per cui potrebbero presentarsi differenze retributive.

Si evidenzia peraltro il carattere evidentemente associabile a componente obbligatoria della spesa degli enti, e considerato anche che l'ultimo periodo del comma 1 fa espressamente salva la durata degli incarichi in essere per i Segretari - ed il relativo trattamento economico in essere - sino alla loro naturale scadenza.

In merito al comma 4, andrebbe valutato se l'automaticità della decadenza del dirigente-*ex* segretario, trascorsi quattro anni dalla iscrizione del relativo ruolo unico senza aver assolto ad un incarico dirigenziale, possa innescare contenziosi da cui potrebbero derivare maggiori oneri per l'Amministrazione.

Sul comma 5, relativamente alla possibilità di procedere all'inquadramento nel ruolo dirigenziale da parte degli enti locali, anche dei Segretari comunali e provinciali di fascia C, previo esperimento di un progetto formativo *ad hoc* almeno di durata biennale, andrebbe chiarito come l'assegnazione dei segretari agli enti possa avvenire solo "nell'ambito delle risorse disponibili" ma anche in "soprannumero". L'inquadramento in soprannumero infatti di per sé configurerebbe il sostenimento per le amministrazioni di un nuovo e maggiore onere rispetto alla legislazione vigente, per cui andrebbe a rigore individuata un'idonea copertura finanziaria. In proposito, si rammenta che l'articolo 6, comma 1, del T.U.P.I. pone l'espresso divieto per le pubbliche amministrazioni alla creazione di situazioni di soprannumerarietà, ancorché temporanee, allorché si sia in presenza anche di "vacanze" di organico.

Un ulteriore profilo di interesse, sempre attinente alla norma iscritta al comma 5, quarto periodo - per cui si prevede che, nel caso il numero dei progetti dovesse risultare inferiore rispetto al numero dei Segretari di fascia C interessati all'accesso alla dirigenza, la Commissione sia tenuta all'assegnazione di questi ultimi alle "amministrazioni statali"- è da individuarsi nel fatto che non è chiaro se all'esito di tale assegnazione e del relativo "esperimento" biennale, si debba poi procedere all'inquadramento dei Segretari di fascia C, nel ruolo unificato della dirigenza statale, ovvero, sempre in quella della dirigenza locale come sembrerebbe dal tenore della norma.

Con riferimento al comma 6, in cui si stabilisce che gli enti locali al momento privi di un direttore generale nominato ai sensi dell'articolo 108 del T.U.E.L., procedano al conferimento di un incarico di dirigenza "apicale" ai soggetti indicati al commi 1 e 5

(Segretari di fascia A, B o C) "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", andrebbe chiarito come tale nomina possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri. Sembrerebbe più appropriato fare riferimento alle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

CAPO VII UFFICI DIRIGENZIALI

Articolo 11 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

All'articolo 15 (*Dirigenti*) del T.U.P.I. sono apportate le seguenti modifiche:

- il primo periodo del comma 1 è soppresso, conseguendone la abrogazione della previsione dell'articolazione della dirigenza nelle due fasce dei ruoli, come previsto dalla legge delega (art. 11 legge 124/2015);
- al comma 3, le parole "non affidata alla direzione del dirigente generale" sono soppresse, conseguendone che è abolito il riferimento alle "strutture organizzative affidate alla direzione del dirigente generale" mantenendosi il principio generale in base al quale in ciascuna struttura organizzativa il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore;
- il comma 4, è riformulato nel senso che il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale;

A sua volta è oggetto di una serie di modifiche (comma 1, lettera *b*) l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, che attribuisce dirigenti di uffici dirigenziali generali una serie di compiti e poteri. Si tratta di modifiche di coordinamento che aggiungono oltre al ministro, l'organo di vertice politico per le attività dei dirigenti generali qualora non siano preposti a ministeri. Si precisa inoltre che i dirigenti generali sono titolari della responsabilità amministrativo-contabile in via esclusiva per la loro attività gestionale.

Sono inoltre aggiunti alcune lettere all'interno dello stesso comma 1 dell'articolo 16.

La nuova lettera *l-quinquies* è previsto che i dirigenti provvedano al monitoraggio e rendicontazione delle attività della struttura assegnata, segnalando tempestivamente l'avvenuto scostamento o, ove possibile, il pericolo di scostamento dagli obiettivi di cui al programma di mandato negoziato con l'organo di vertice politico al momento del conferimento dell'incarico.

Ai sensi della lettera *l-sexies*), i dirigenti generali valutano i dirigenti e responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati alle proprie strutture, sulla base di criteri ivi elencati.

Sono quindi aggiunti alcuni commi dopo il comma 1.

Ai sensi del comma *l-bis*, i dirigenti di uffici dirigenziali generali, nel monitorare e rendicontare l'attività della struttura si avvalgono delle apposite strutture competenti in materia di valutazioni, per l'individuazione di obiettivi personalizzati nell'ambito degli obiettivi della struttura di appartenenza.

In base al comma *l-ter* i piani, programmi e direttive generali sono oggetto di negoziazione al momento del conferimento dell'incarico, e possono essere rivisti periodicamente e con cadenze almeno semestrali, anche in ragione di sopravvenute difficoltà di budget, ovvero non ascrivibili al dirigente generale, e non preventivabili al momento del conferimento

Secondo il comma *l-quater*, con riferimento agli enti locali, è denominato dirigente "apicale" il dirigente al quale sono attribuiti compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, controllo della legalità dell'azione amministrativa ed esercizio della funzione rogante, già esercitata dai segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale. Per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, nei quali non sia prevista la posizione dirigenziale, la funzione di direzione apicale è svolta in forma associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, salva la possibilità di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Per la programmazione degli obiettivi, al dirigente apicale si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter.

Sono infine apportate modifiche all'articolo 17, aggiungendo due nuove funzioni dei dirigenti. La prima consiste nel coadiuvare il dirigente generale nel monitoraggio delle presenze del personale, e nella individuazione di fattori di criticità nella realizzazione del programma negoziato dal dirigente generale con il vertice politico, segnalando tempestivamente problematiche e proponendo soluzioni correttive; la seconda nella titolarità in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di vertice politico.

La RT afferma che le disposizioni non producono effetti sulla finanza pubblica, limitandosi ad apportare alcune modifiche alla disciplina delle funzioni dirigenziali contenute negli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'attribuzione in via esclusiva della titolarità della responsabilità amministrativo-contabile ai dirigenti generali e ai dirigenti per la loro attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo del vertice politico, possa modificare l'attuale disciplina della suddetta responsabilità e in particolare determinare una delimitazione del suo ambito soggettivo che possa poi ripercuotersi anche nelle somme che tramite l'esercizio della relativa azione di responsabilità sono recuperate all'erario.

In merito alle strutture apposite competenti in materia di valutazioni di cui si avvalgono i dirigenti generali ai sensi del comma 1-bis, andrebbero forniti elementi sulle risorse assegnate a tali strutture a legislazione vigente, valutandone la congruità rispetto ai nuovi compiti loro assegnati.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 12

(Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'articolo demanda al decreto legislativo per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa, l'individuazione delle forme di controllo sulle modalità con cui è esercitato dai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali il potere "sindacatorio" e di controllo sull'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi coordinati, nonché di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell'ufficio. Sono altresì individuate, dal medesimo decreto legislativo, le modalità di controllo sull'attuazione del programma, da parte del dirigente generale e dei dirigenti di cui all'articolo 19-ter, comma 1. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi della struttura coordinata dal dirigente generale, o comunque denominato, lo schema di

decreto legislativo dispone l'applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. 165/2001 (come integrato dal medesimo provvedimento) che disciplina i casi di revoca dell'incarico.

La RT afferma che la disposizione, di mero coordinamento con il D.Lgs. n. 165/2001, non ha impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13 ***(Inderogabilità)***

Le disposizioni del presente decreto costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

La RT riferisce che trattasi di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14 ***(Norme transitorie)***

L'articolo prevede che entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto sono adottati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 24, comma 8 (il riferimento è presumibilmente al comma 7, considerato che il comma 8 non fa riferimento all'adozione di DPCM), in materia di trattamento economico dei dirigenti;
- il regolamento che reca la disciplina di attuazione delle norme del Capo II del D.Lgs. 165/2001 sulla dirigenza (come modificate dal provvedimento in commento), ai sensi del nuovo art. 28-*sexies* del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 3 dello schema di decreto legislativo.

La RT afferma che trattasi di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 15 ***(Abrogazioni)***

Sono abrogati:

- a) gli articoli 22 (*Comitato dei garanti*),²³ (*Ruolo unico dei dirigenti*) e 27 (*Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali*) del T.U.P.I.;
- b) gli articoli 32, comma 5-*ter*, 97, 98, 99, 100, 101 e 106 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alle le previsioni del TUEL relative ai segretari comunali e provinciali. In particolare, l'art. 97 del TUEL disciplina il ruolo e le funzioni dei segretari; l'art. 98 reca

la disciplina dell'Albo; l'art. 99 riguarda le modalità di nomina dei segretari mentre l'art. 100 norme sulla revoca; l'art. 101 reca disposizioni sulla mobilità e messa in disponibilità dei segretari; l'art. 106 contiene disposizioni transitorie per i segretari;

- c) il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, che reca disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, con particolare riguardo alla disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della relativa Agenzia, all'amministrazione dell'albo e alla sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, alle modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, al passaggio tra le fasce professionali, al procedimento disciplinare e alle modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria..

La RT riferisce che la norma abroga alcuni articoli del decreto legislativo n. 165 del 2001, del decreto legislativo n. 267 del 2000, decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, non in linea con le disposizioni del presente decreto. Lo stesso non produce effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2016 [Elementi di documentazione n. 55/2](#)
A.S. 2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"
- " [Nota di lettura n. 142](#)
A.S. 2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Approvato dalla Camera dei deputati)"
- Ago 2016 [Nota di lettura n. 143](#)
A.S. 2500: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 144](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (**Atto del Governo n. 313**)
- Set 2016 [Nota di lettura n. 145](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (**Atto del Governo n. 321**)
- " [Elementi di documentazione n. 57](#)
Vigilanza prudenziale degli enti creditizi (**Atto del Governo 325**)
- " [Elementi di documentazione n. 58](#)
Informazioni chiave per prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (**Atto del Governo n. 326**)
- " [Elementi di documentazione n. 59](#)
A.S. 2522: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 60](#)
A.S. 2521: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati)"
- " [Nota di lettura n. 146](#)
A.S. 2404: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 147](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (**Atto del Governo n. 327**)
- " [Nota di lettura n. 148](#)
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (**Atto del Governo n. 329**)